



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO CARCERE

D.D.L. 5019 – Aspetti critici e risvolti pratici di una legge

Il disegno di legge 5019 del 2012 presentato dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati in materia di depenalizzazione, messa alla prova, pene detentive non carcerarie e procedimenti nei confronti degli irreperibili, costituisce indubbiamente un tentativo per limitare il sovraffollamento carcerario attraverso istituti e sanzioni che non prevedano più come unica e sola risposta il carcere. Se amnistia e indulto sono ormai provvedimenti necessari e ineludibili, è evidente a tutti la loro inutilità se, ad essi, non segue una riforma organica e strutturale del sistema.

Tuttavia quanto proposto nel disegno di legge è di una "prudenza" tale da risultare alla fine inutile allo scopo.

Verosimilmente nella pratica attuazione sortirà scarsissimi effetti.

Vediamo alcuni passaggi.

L'art. 2 prevede l'introduzione della detenzione domiciliare quale pena detentiva non carceraria. Tale pena è prevista per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo ai 4 anni.

E' sufficiente osservare l'elenco di tali reati (vd. allegato) per verificare quanti pochi siano i reati del codice penale che saranno interessati dall'applicazione di tali norme.

Ci dobbiamo a questo punto anche porre una domanda, che può apparire retorica: quante sono le persone ristrette in carcere per questi titoli di reato?

Peraltro la nuova pena non si applica se non appare idonea a evitare il pericolo di reiterazione del reato o se può ledere le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Il margine di discrezionalità è troppo ampio e più che una pena sembra una misura alternativa subordinata a una serie di condizioni e presupposti.

Sempre per i reati puniti con pena non superiore ai 4 anni l'art.3 introduce il nuovo art.168 bis c.p. che consente all'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. L'istituto ha trovato ampia applicazione e buoni risultati nel processo minorile.

Anche in questo caso, però, il basso limite edittale dei reati per i quali viene prevista (limite non presente nel processo minorile) non comporterà alcun effetto deflativo né per il carcere né per i processi.

Inoltre il nuovo art. 464-bis c.p.p. introdotto dall'art. 4 al quarto comma prevede che alla richiesta venga allegato il programma concordato con l'UEPE. Ciò può essere estremamente penalizzante, per non dire nella pratica irrealizzabile, soprattutto in quei casi in cui i termini sono molto brevi, come ad esempio il termine di 15 giorni previsto per la richiesta già corredata ai sensi del comma 4, a seguito di notifica di decreto che dispone il giudizio immediato.

Sarebbe sufficiente introdurre un comma che consenta, una volta effettuata la richiesta di messa alla prova, la produzione completa della documentazione fino all'udienza.

C'è inoltre un passaggio poco chiaro nella norma.

L'art. 464-ter prevede il consenso del PM se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari. Se vi è dissenso la richiesta può essere riformulata prima dell'apertura del dibattimento: non è chiaro, però, se questa è l'unica ipotesi in cui viene richiesto il consenso del PM.



Al di là dei dubbi tecnici del disegno di legge, in questo documento solo tratteggiati, quello che si riscontra sono gli effetti pratici e le ricadute sull'emergenza carceraria che un tale provvedimento può in concreto avere.

Siamo purtroppo certi che queste modifiche non andranno a toccare in alcun modo i processi che affollano i ruoli d'udienza e le carceri (droga, furti e tutti i reati della piccola delinquenza).

Si doveva avere più coraggio e prevedere, da un lato, che il limite di quattro anni imposto dalla norma per la sostituzione della pena detentiva in altra misura venisse considerata avendo riguardo alla pena in concreto irrogata e non alla pena edittale, e, dall'altro, rendere applicabile l'istituto della messa alla prova, mutuandolo interamente da quello minorile, senza limiti edittali o comunque tali da incidere sostanzialmente su quelle fattispecie delittuose di più frequente consumazione nella prassi quali il furto aggravato, la detenzione illecita di stupefacenti, la ricettazione e la rapina.

L'Unione delle Camere Penali da sempre sostiene che i problemi del carcere vanno affrontati con riforme organiche e strutturali, opinione largamente condivisa da tutti gli "addetti ai lavori", ma anche con interventi coraggiosi che incidano in modo sostanziale e definitivo sulle cause dell'intollerabile stato di sovraffollamento dei nostri istituti penitenziari.

Auspichiamo che l'iter della legge non subisca ulteriori rallentamenti.

Siamo pronti, come sempre, a confrontarci sui numeri, avanzando una formale richiesta al Ministero e al Dap di fornire le proiezioni su quanti soggetti attualmente ristretti in carcere potrebbero uscirne usufruendo di norme, come quelle contenute nel disegno di legge 5019, ancorate ad astratti e assai contenuti limiti edittali.

Roma, 18 ottobre 2012

Il Direttivo dell'Osservatorio Carcere



Elenco reati (c.p.) puniti con la pena edittale non superiore nel massimo a 4 anni:

LIBRO II

Tit. II: Dei delitti contro la P.A.

- art. 316: peculato mediante profitto dell'errore altrui, da 6 m a 3 a
- art. 316 bis: malversazione a danno dello stato, da 6 m a 4 a
- art. 316 ter: indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, da 6 m a 3 a
- art. 318: corruzione per un atto d'ufficio, da 6 m a 3 a
- art. 323: abuso d'ufficio, da 6 m a 3 a
- art. 326: rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, da 6 m a 3 a
- art. 328: rifiuto di atti d'ufficio. Omissione, fino ad 1 a
- art. 331: interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, da 6 m ad 1 a
- art. 334: sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa, da 6 m a 3
- art. 335: violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa, fino a 6 m
- art. 340: interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, fino ad 1 a
- art. 341 bis: oltraggio a pubblico ufficiale, fino a 3 a
- art. 342: oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, multa da 1000 a 5000 euro
- art. 343: oltraggio ad un magistrato in udienza, fino a 3 a
- art. 345: offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni, sanz. pec. da euro 103 a 619
- art. 347: usurpazione di funzioni pubbliche, fino a 2 a
- art. 348: esercizio abusivo di una professione: fino a 6 m
- art. 349: violazione di sigilli, da 6 m a 3 a
- art. 352: vendita di stampati dei quali è stato ordinato sequestro, sanz. pec. da euro 103 a 619
- art. 534: astensione dagli incanti, fino a 6 m
- art. 535: inadempimento di contratti di pubbliche forniture, da 6 m a 3 a

Tit. III:

Delitti contro amministrazione della giustizia

- art. 361: omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, multa
- art. 362: omessa denuncia di reato da parte di incaricato di pubblico servizio, multa
- art. 364: omessa denuncia di reato da parte del cittadino, fino ad 1 a
- art. 365: omissione di referto, multa
- art. 366: rifiuto di uffici legalmente dovuti, fino a 6 m
- art. 367: simulazione di reato, da 1 a 3 a
- art. 369: autocalunnia, da 1 a 3 a
- art. 371: falso giuramento della parte, da 6 m a 3 a



- art. 371 bis: false informazioni al p.m., fino a 4 a
- art. 371 ter: false dichiarazioni al difensore, fino a 4 a
- art. 374: frode processuale, da 6 m a 3 a
- art. 378: favoreggiamento personale, fino a 4 a
- art. 380: patrocinio o consulenza infedele, da 1 a 3 a
- art. 387: colpa del custode, fino a 3 a
- art. 388: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, fino a 3 a
- art. 388 bis: violazione colposa di doveri inerenti custodia di cose sottoposte a pignoramento, fino a 6
- art. 388 ter: mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie, da 6 m a 3 a
- art. 389: inosservanza di pene accessorie, da 2 a 6 m
- art. 391 bis: agevolazione di detenuti ed internati, da 1 a 4 a
- art. 392: esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, multa
- art. 393: ... con violenza sulle persone, fino ad 1 a

Tit. IV:

delitti contro pietà dei defunti artt. 402 – 406: fino a 2 a

- art. 408: vilipendio di tombe, da 6 m a 3 a
- art. 412: occultamento di cadavere, fino a 3 a
- art. 413. uso illegittimo di cadavere, fino a 6 m

Tit. V:

delitti contro ordine pubblico

- art. 418: assistenza agli associati, da 2 a 4 a
- art. 420: attentato a impianti di p.u., da 1 a 4 a
- art. 421: pubblica intimidazione, fino a 1 a

Tit. VI:

delitti contro incolumità pubblica

- art. 424: danneggiamento seguito da incendio, da 6 m a 2 a
- art. 443: commercio o somministrazione di medicinali guasti, da 6 m a 3 a
- art. 444: commercio di sostanze alimentari nocive, da 6 m a 3 a
- art. 445: somministrazione di medicinali in modo pericoloso per salute pubblica, da 6 m a 2 a
- art. 450: delitti colposi di pericolo, fino a 2 a
- art. 451: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, fino ad 1 a

Tit. VII:

delitti contro fede pubblica

- art. 457: spendita di monete contraffatte ricevute in buona fede, fino a 6 m
- art. 462: falsificazione biglietti trasporto, fino ad 1 a
- art. 464: Uso di valori di bollo contraffatti, fino a 3 a
- art. 465: uso di biglietti falsificati, sanz. amm. pec.



- art. 471: uso abusivo di sigilli e strumenti veri, fino a 3 a
- art. 473: contraffazione, alterazione uso di marchi, brevetti, da 6 m a 3 a
- art. 374. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, da 1 a 4 a
- art. 477-493 bis, falsità in atti, min 6 max 3 a
- art. 495 bis: false dichiarazioni – accertamenti firma elettronica, fino ad 1 a
- art. 497 bis: possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, da 1 a 4 a
- art. 498: usurpazione di titoli ed onori, sanz. amm. pec.

Tit VIII:

delitti contro economia

- art. 501: rialzo e riabbasso fraudolento di prezzi, fino a 3 a
- art. 502-503- 504: serrata e sciopero, multa
- art. 513: turbata libertà di industria e di commercio, fino a 2 a
- art. 515: frode in commercio, fino a 3 a
- art. 516-517: vendita prodotti alimentari non genuini, fino a 2 a

Tit IX bis:

delitti contro sentimento per animali:

da 544 bis a 544 sexies, fino a 2 a

Tit XI:

delitti contro matrimonio

- art. 558: induzione al matrimonio mediante inganno, fino ad 1 a
- art. 570: violazione obblighi di assistenza familiare, fino ad 1 a
- art. 571: abuso mezzi di correzione e disciplina, fino a 6 m
- art. 573: sottrazione consensuale di minorenni, fino a 2 a
- art. 574: sottrazione di incapaci, da 1 a 3 a
- art. 574 bis: sottrazione e trattenimento minore all'estero, da 1 a 4 a

Tit. XII:

delitti contro persona

- art. 581: percosse, fino a 6 mesi
- art. 582: lesione personale, da 3 m a 3 a
- art. 588: rissa, multa
- art. 590: lesioni personali colpose, fino a 3 m
- art. 593: omissione di soccorso, fino ad 1 a
- art. 594: ingiuria, fino a 6 m/1 a
- art. 595: diffamazione, fino a 1 a/2 a/3 a
- art. 600octies: impiego di minori all'accattonaggio, fino a 3 a
- art. 606: arresto illegale, fino a 3 a
- art. 607: indebita limitazione libertà personale, fino a 3 a
- art. 608: abuso di autorità contro arrestati e detenuti, fino a 30 m
- art. 609: perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie, fino a 1 a
- art. 609 quinquies: corruzione di minorenne, da 6 m a 3 a



- art. 610: violenza privata, fino a 4 a
- art. 612: minaccia, fino ad 1 a
- art. 612 bis: atti persecutori, da 6 m a 4 a
- art. 613: stato di incapacità procurato mediante violenza, fino a 1 a
- art. 613: violazione di domicilio, da 6 m a 3 a
- art. 615 bis: interferenze illecite nella vita privata, da 6 m a 4 a
- art. 615 ter-quinquies: accesso abusivo sistema telematico, fino a 3 a
- art. 616: violazione, sottrazione e soppressione corrispondenza, fino a 1 a
- art. 617 quater, quinquies, sexies intercettazione e impedimento comunicazione, fino a 4 a
- art. 618, 620, 621: rivelazione contenuto corrispondenza, fino a 6 m
- art. 622: rivelazione segreto professionale, fino a 1 a

Tit. XIII:

dei delitti contro il patrimonio

- art. 624: furto, da 6 m a 3 a
- art. 627: sottrazione di cose comuni, fino a 2 a
- art. 631: usurpazione, fino a 3 a
- art. 632: deviazione di acque e modifica luoghi, fino a 3 a
- art. 633: invasione di terreni o edifici, fino a 2 a
- art. 634: turbativa violenta nel possesso di immobili, fino a 2 a
- art. 635: danneggiamento, fino a 3 a
- artt. 636 – 639 bis: abbandono di animali su fondo altrui, uccisione animali altrui, fino a 2 a
- art. 640 ter: frode informatica, da 6 m a 3 a
- art. 641: insolvenza fraudolenta, fino a 2 a
- art. 642: fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta propria persona, da 6 m a 4 a
- art. 646: appropriazione indebita, fino a 3 a